



costituzionale. Non sembra paragonabile neppure a una “lacuna tecnica”, se intesa – quest’ultima – come “incompletezza di una singola norma” (cfr., in merito, V. Marcenò, Come decide la Corte costituzionale dinanzi alle lacune tecniche?).

Sembra trattarsi di qualcosa di inedito nell’esperienza giuridica italiana come inedita, del resto, è la stessa emergenza climatica.

In altri contesti costituzionali, soprattutto del continente americano, si parla, in proposito, di “stato di cose incostituzionali”, concetto di creazione giurisprudenziale (soprattutto da parte

delle Corti costituzionali latinoamericane) volto a descrivere una situazione, normativa e di fatto, che rende vulnerabile e peggiorativa la condizione di una pluralità indefinita di persone nelle loro libertà e diritti, in manifesta contrarietà con la Costituzione in un contesto di disastri già in atto (emblematica, in merito, la recente sentenza della Corte costituzionale di

Colombia T-123/2024).

In effetti, la Corte di Strasburgo ha precisato che una mitigazione climatica, quantificata senza

“quota storica/equa” e senza Carbon Budget, determina una situazione, di fatto e normativa, dannosa e peggiorativa per l’intera popolazione sottoposta alla giurisdizione dello Stato (cfr., tra i molti, i §§ 384, 417, 436, 441, 444, 478, 550 e 610): “di fatto”, perché priva dei conteggi; e “normativa”, perché produttiva di atti (legislativi, regolamentari o amministrativi), redatti senza conteggi. Si spiega in questo modo il richiamo all’art. 8 CEDU, che garantisce lo “spazio di vita” della persona umana nel tempo presente e futuro, rispetto all’art. 2 CEDU, riferito al diritto alla vita del singolo come soggetto psico-fisico del tempo presente.

Da tale prospettiva, il concetto di “lacuna critica”, in America latina rubricato come “stato di cose incostituzionale”, sembrerebbe riconducibile, nel contesto italiano, alla categoria della “situazione normativa”, elaborato dalla dottrina (in primis, da Antonio Ruggeri) e talvolta fatto proprio dalla giurisprudenza costituzionale (per alcuni esempi, si v. M. Massa e F. Ferrari e ivi bibliografia).

In effetti, ci si dovrebbe chiedere:

– qual è la “situazione normativa” italiana in tema di “quota equa” e Carbon Budget?

– esistono metodi, guide e criteri, presenti in una o più disposizioni normative, indicanti il conteggio dei due “requisiti necessari”, richiesti dalla Corte di Strasburgo per non violare l’art. 8 CEDU?

La risposta, purtroppo, è totalmente negativa: il che getta ombre profonde sulla conformità a Costituzione di siffatta “situazione” italiana, soprattutto rispetto ai riformati art. 9 e 41 Cost., oltre che, ovviamente, all’art. 8 CEDU nella interposizione indicata dall’art. 117 comma 1 Cost.

Come si fa ad agire nell’interesse anche delle generazioni future (art. 9 Cost.), senza il doppio

conteggio della “quota equa” e del Carbon Budget?

Come si fa a sostenere che l’iniziativa economica non rechi danno alla salute e all’ambiente (art. 41 Cost.), se le sue inevitabili emissioni di gas serra non sono contenute nel doppio

conteggio richiesto dalla Corte CEDU?

L'Italia versa totalmente nella "lacuna critica".

Lo confermano due recentissime fonti di informazione ambientale (nel significato indicato dall'art. 2 della Convenzione di Aarhus ovvero di documenti di istituzioni italiane, comprovanti l'argomento in oggetto).

Da un lato, pende in Parlamento un procedimento legislativo (assai lento e pigro a dispetto dell'urgenza dell'emergenza climatica) in tema di "Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica" (cfr. Fascicolo Iter DDL S. 743): in esso, tra gli "strumenti necessari", si contempla l'introduzione del "Budget di carbonio", evidentemente allo stato assente (anche se tale "Budget" è erroneamente impostato in funzione della "neutralità climatica" invece che dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi).

Dall'altro, nell'agosto di quest'anno, ISPRA, in risposta a un accesso civico generalizzato promosso proprio a seguito della citata sentenza della Corte CEDU, ha riscontrato che, in Italia, non sussiste alcun metodo di conteggio della "quota storica/equa" delle responsabilità emissive dello Stato e non è neppure contemplato il conteggio del Carbon Budget.

Insomma, la "situazione" italiana risulta non conforme ai "requisiti necessari" richiesti dalla Corte di Strasburgo a garanzia dell'art. 8 CEDU, con i §§ 441-444 e 550; di conseguenza, si profila come "situazione incostituzionale" per violazione non solo dell'art. 8 CEDU ma anche dei riformati artt. 9 e 41 Cost.

In un contesto italiano di disastri già in atto (basti pensare alla "storia già vista" delle distruzioni climatiche in Emilia Romagna: cfr. Alluvione in Emilia-Romagna: è questa la nuova normalità?), ci troviamo in presenza di qualcosa di simile allo "stato di cose incostituzionale", già altrove denunciato.